



**ELEMENTI DI RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE n. 387 da parte dell'Assessore Regionale Paolo Bongioanni alla Consigliera Marro**

**Oggetto:** Gestione della fauna selvatica e indennizzi per danni da ungulati in agricoltura

1. I criteri attualmente utilizzati per la quantificazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole sono definiti al punto 6 dell'Allegato A della D.G.R. 37 - 4490 29 dicembre 2021 "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazioni dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (art. 55 L.R. 70/96)" e s.m.i. che dispone che:

1. Per la quantificazione del danno devono essere considerati i seguenti parametri:

a) **Produzioni agricole**

*Per le produzioni vegetali, si applicano, ove esistenti, i "Valori Indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole" di ogni prodotto approvati con Decreto da parte del MASAF in vigore al momento dell'accertamento. Ove non disponibili i suddetti dati, si applicano i prezzi di mercato alla produzione individuati dalla Camera di Commercio competente per territorio e disponibili al momento dell'accertamento moltiplicati per la media dei valori delle produzioni Istat (per la Provincia o la Città metropolitana di Torino di riferimento) degli ultimi 3 anni. Per le produzioni i cui prezzi non sono così individuabili si applicano i prezzi indicati nell'"Elenco prezzi Agricoltura" disponibile al momento dell'accertamento oppure nei documenti di acquisto/vendita delle stesse.*

*Per le produzioni vegetali che possono essere oggetto di riconoscimento coi marchi DOP e IGP o i cui prodotti di trasformazione rientrano nei marchi DOC e DOCG viene utilizzato il prezzo relativo alle produzioni individuato dalla Camera di Commercio competente per territorio e disponibile al momento dell'accertamento; qualora non disponibile, viene utilizzato il prezzo relativo alle produzioni ricavabile da apposita e ultima dichiarazione valida presentata dalle imprese agricole.*

*Nel caso il danno avvenga alla semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina devono essere computati solo i costi della risemina.*

b) **Opere e manufatti**

- *La quantificazione del danno è fatta utilizzando il prezzario regionale dell'agricoltura, in vigore al momento dell'accertamento.*

2. E' al momento del sopralluogo per l'accertamento del danno che può instaurarsi il contraddittorio tra l'impresa agricola e il perito in quanto al punto 4. (Accertamento del danno) della citata D.G.R. è previsto che:

1. *Per le rilevazioni di campagna, il denunciante o il suo rappresentante, salvo diverso accordo, deve essere invitato ad assistere alla perizia e, al termine di ogni sopralluogo, ad esso deve essere rilasciata copia del bollettino di campagna.*

Occorre sottolineare che i periti non sono incaricati dalla regione ma sono gli enti preposti all'accoglimento della domanda - Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini, Province e Città metropolitana di Torino - che sono tenuti ad avviare le procedure per l'accertamento del danno stesso, tramite perizia redatta da un professionista abilitato che viene dagli stessi enti nominato o incaricato.

3. Per le spese previste per l'indennizzo dei danni la prevenzione e le perizie per il 2024 nei territori venabili di competenza degli ATC, dei CA e in quelle non venabili di competenza delle province pari a euro 4.639.293,72 sono stati stanziati euro 3.604.844,99. Pertanto ai sensi della D.G.R. n. 35-6328 del 22 dicembre 2022 che prevede che, "ai sensi della legge regionale 5/2018, a partire dall'annualità 2023, la quantificazione dell'annuale contributo regionale concedibile relativo ai danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola, agli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi accertati, la Giunta regionale con propria deliberazione ogni anno definisce la percentuale dell'importo, in base allo stanziamento di bilancio dell'anno successivo a quello di riferimento, dopo aver provveduto a decurtare le spese per le perizie, fino al 100% della spesa prevista sull'accertato dei danni e degli interventi e le iniziative per la prevenzione degli stessi e che la quota a carico degli ATC/CA è pari al 10% del contributo così definito", sarà a breve liquidato alle imprese agricole l'83% dell'importo accertato.

4. Risposta politica.

5. Si allega la tabella degli importi liquidati divisi per anno, per ente e per provvedimento. Dalla tabella si evincono i tempi di erogazione regionale. Si precisa che la liquidazione delle risorse agli ATC/CA, alle province e alla Città metropolitana di Torino è subordinata all'avvenuta concessione, liquidazione alle imprese del contributo spettante e restituzione di eventuali economie da parte dei suddetti enti, riferite all'anno precedente a quello oggetto di liquidazione.

Per quanto riguarda il numero, la tipologia delle richieste pervenute e la loro distribuzione territoriale le informazioni sono rinvenibili sull'applicativo ServizioLine - Fauna selvatica e attività venatoria - dati di sintesi al seguente indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/fauna-selvatica-attivita-venatoria-dati-sintesi>